

**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ECONTROLLO  
(ex D.Lgs. 231/01)**

**ANALISI DEI RISCHI**

Sviluppo delle seguenti Fasi del Processo di Gestione dei Rischi di Reato nell'ambito del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.:

- "Assessment"
- "Piano di Contenimento e Reporting"

Rev.	Data	Descrizione	Firma DG

## **1. PREMESSA**

Il presente documento riporta la mappatura dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, tesa a identificare una serie di “ambiti” e processi di particolare interesse per la prevenzione e la tempestiva individuazione di comportamenti e prassi che possono determinare la commissione di reati “231”. L'*output* finale, il cui principale elemento è costituito dalla mappa dei rischi, è sostanzialmente costruito sulla base di una valutazione del “*control environment*” esistente presso l'azienda e da successivi approfondimenti negli ambiti indicati nelle tabelle relative ai conti patrimoniali / economici, ai processi e alle unità organizzative considerati sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. Lo scopo è, appunto, quello di indicare gli “ambiti” che vanno comunque sempre tenuti sotto monitoraggio attivo a prescindere dalla bontà del livello di controllo in essi presente. Per la formazione di dette tabelle si è proceduto a:

- identificare i processi e le attività “sensibili” nei quali è più opportuno che siano presenti specifici strumenti di controllo (procedure, indicatori di anomalie, etc.) idonei a prevenire la commissione di illeciti “231”;
- individuare le funzioni e le unità organizzative (centri di costo / profitto) eventualmente più esposte ai reati “231”.

## **2. ASSESSMENT**

Nel gestire la fase di *Assessment* si è definito il seguente percorso:

- Esecuzione *check up* aziendale (raccolta documentazione e informazioni sull'azienda).
- Definizione modalità di valutazione dei rischi
- Individuazione processi/attività da sottoporre ad analisi
- Esecuzione analisi dei rischi (quantificazione dei rischi attraverso l'attribuzione di punteggi alle variabili individuate: probabilità e gravità).
- Mappatura processi/attività/rischi/reati.

## **3. CHECK UP AZIENDALE**

L'analisi dei rischi di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01, non può prescindere dalla valutazione della situazione economico-finanziaria della società.

Si è in tal senso provveduto ad effettuare un “*Check up*” aziendale rilevando quanto di seguito riportato. L'analisi è stata inoltre effettuata tenuto conto di tutte quelle controparti contrattuali sulle quali è possibile una vigilanza aziendale (d'ora in avanti definite “*partners*”), destinate a cooperare con l'azienda nei processi nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente analisi.

**A) Organigramma aziendale:**

A mezzo specifico documento che si allega al presente Modello, la Direzione ha definito l'organigramma nominativo aziendale nel quale sono chiaramente riportate tutte le funzioni aziendali e relativi rapporti gerarchici, ivi comprese risorse esterne e collaboratori parasubordinati.

In particolare, si evidenziano i ruoli "apicali" delle funzioni di Amministrazione e nei confronti di tutte le altre funzioni.

In azienda è presente un Collegio Sindacale.

Per ogni funzione sono state definite chiare e specifiche mansioni/responsabilità che saranno formalizzate all'interno del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo aziendale.

L'organigramma aziendale costituisce importante punto di riferimento nell'analisi dei rischi di reato 231 in quanto consente di avere una panoramica sulla struttura organizzativa aziendale.

**B) Bilanci aziendali:**

Da un'analisi dei bilanci dell'ultimo biennio, non si evincono situazioni economico-finanziarie critiche per l'azienda. In particolare, detti bilanci hanno fatto registrare risultati di esercizio sempre positivi.

Dai dati di bilancio riferiti a detto biennio, dalle relative Note Integrative e, più in particolare, dalle considerazioni riportate nel Bilancio, si riscontra che l'azienda gode di "buona salute" e che le passività trovano piena giustificazione e capienza nelle attività di bilancio.

**C) Mappatura dei Processi:**

Si riporta di seguito la descrizione dei principali processi aziendali ed il diagramma sulle relative interazioni:

- **Amministrazione Aziendale e contabilità.** Tale processo riguarda tutte quelle attività di tipo amministrativo e contabile svolte in azienda. Dette attività sono effettuate da un addetto amministrativo (es.: emissione e incasso fatture, istruttoria pratiche amministrative quali richieste

finanziamenti, richieste iscrizioni, ecc., gestione cassa, esecuzione pagamenti a fornitori, ricezione, controllo e registrazione dei documenti contabili/fiscali ed esecuzione adempimenti di contabilità ordinaria, ivi compresi quelli inerenti la definizione del bilancio di esercizio). Nella fattispecie aziendale la parte amministrativa viene gestita come già descritto nel capitolo 2, paragrafo 2.2.

- **Approvvigionamenti.** È il processo che riguarda la qualifica e la gestione dei fornitori di servizi e riguarda (contrattazione prezzi, emissione ordini, gestione problematiche forniture, controllo fatture/DdT ricevuti, ecc.). Per fornitori di servizi, nell'ambito di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. si intendono società private, alle quali la nostra società può affidare servizi relativi a: subvettori, pratiche auto, carrozzeria, elaborazione dati, elettrauto, impianti di lavaggio,

- noleggio carrelli, officine meccaniche, rivenditori pezzi di ricambio, rivenditori veicoli, servizi assicurativi, servizi doganali, servizi logistici, vendita e manutenzione estintori)

**Commerciale.** I clienti vengono acquisiti attraverso la richiesta diretta da parte del cliente stesso o, alternativamente, è AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. a contattare nuove Società per l'acquisizione di ulteriori commesse. A seguito del sopra citato contatto e definizione di tutte le caratteristiche tecniche ed amministrative (es. dati anagrafici del cliente, situazione finanziaria attraverso la consultazione del "Portale Cerved"), il Responsabile Commerciale procederà a divulgare le informazioni ricevute a tutto il personale interno interessato.

Il contatto dovrà avvenire tassativamente per iscritto.

- **"Governance"**. È il processo che sovrintende tutte le attività aziendali sia in termini di indirizzo che di controllo quotidiano dell'azienda. In particolare, cura e supervisiona il rispetto delle politiche aziendali e delle normative vigenti (es.: sicurezza, privacy, C.C.N.L., normativa del lavoro, norme di settore, rapporti con *partners* aziendali, ecc.), direttamente e/o mediante i risultati dei monitoraggi aziendali (es: report controllo di gestione, analisi reclami, registrazione controlli/verifiche aziendali, ecc.).

Per gli aspetti relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si avvale sia di personale interno che di esterni, quali l'RSPP e consulenti specializzati, con i quali vengono effettuati sopralluoghi mensili in modo da vigilare sul corretto rispetto delle normative e vengono predisposti gli adempimenti necessari previsti per legge.

Per ciò che riguarda invece, gli aspetti di natura ambientale, AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. si avvale di personale interno ed esterno, quale il Responsabile Tecnico nella gestione specifica dei rifiuti e consulenti in materia ambientale ed energetica.

- **Erogazione del Servizio.** È rappresentato da tutte le attività finalizzate all'esecuzione dei servizi e quindi al rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti (es. logistica ed intermediazione).
- **Gestione Risorse Umane (Personale).** La gestione del personale aziendale prevede una serie di adempimenti amministrativi, tra cui: selezione e formazione/qualificazione/ riqualificazione del personale, elaborazione delle relative buste paga (effettuate da un consulente esterno), pagamento competenze del personale (ufficio amministrativo), gestione eventuali provvedimenti disciplinari (ufficio amministrativo), gestione adempimenti previdenziali ed assistenziali, gestione – in generale - di tutti gli aspetti di legge/contrattuali inerenti il personale, ivi compresi quelli derivanti da relativi accertamenti da parte delle autorità competenti.

**D) Reati significativi per l'azienda.** Di seguito sono riportati i reati di cui al D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

che, per loro natura e/o per dati/informazioni della *Governance*), tenuto conto della realtà aziendale e del mercato in cui opera, sono ritenuti significativi per l'azienda in quanto:

- il reato risulta accaduto nel settore e/o in azienda;
- è probabile che si verifichino, nella realtà aziendale, le situazioni a rischio che possono determinare la fattispecie di reato;
- a seguito della commissione del reato sono previsti effetti/danni significativi per l'azienda;
- il reato può essere commesso nell'interesse e/o vantaggio dell'azienda.

Sono pertanto considerati significativi i seguenti reati:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25);
- **Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali** (Art. 24-ter)
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** art. 25-septies);
- **Reati ambientali** (art. 25-undicies);
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-duodecies);
- **Reati di contrabbando** (art. 25-sexdecies);

**E) Reati non significativi per l'azienda.** Si riportano di seguito quei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. ritenuti non significativi per la nostra azienda in quanto

- l'evento non è mai accaduto nel settore e/o in azienda;
- è impossibile o altamente improbabile che si verifichino, nella realtà aziendale, le situazioni a rischio che possono determinare la fattispecie di reato;
- non c'è nessun effetto/danno significativo per l'azienda a seguito della commissione del reato;
- dal reato non può derivare alcun interesse e/o vantaggio per l'azienda.

I reati non significativi, in quanto tali, non sono considerati ai fini della quantificazione del rischio di relativa commissione all'interno dell'azienda. Gli stessi saranno riconsiderati soltanto nel caso in cui, in futuro, si verifichi almeno una delle circostanze sopra elencate (ad es. a causa di modifiche nell'organizzazione e/o nelle attività aziendali); sono pertanto ad oggi esclusi dalla presente analisi i seguenti reati:

- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24-bis);
- **Falsità in monete** (art. 25-bis);
- **Reati contro l'industria ed il commercio** (art. 25-bis n. 1);
- **Reati societari** (art. 25-ter);
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater);
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art 25-quater 1);

- **Reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies);
- **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexsies);
- **Reti di ricettazione e riciclaggio** (art. 25-octies);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies);
- **Reati a non rendere dichiarazioni mendaci** (art. 25-decies);
- **Reati di razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies);
  
- **Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies);
- **Reati tributari** (art. 25-quinquedecies);
- **Delitti riguardanti il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** - art. 1, comma 11, del Decreto Legge n. 105 del 21.09.19 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133/19).

## **F) – CONCLUSIONI**

Dai dati sopra evidenziati e da quelli riportati nei relativi documenti di riferimento, non si evincono criticità tali da favorire la commissione di reati 231 nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

Da informazioni raccolte presso il personale aziendale (soggetti apicali e sottoposti) si evince quanto segue:

- Il clima aziendale è sereno (nel senso che non si rilevano tensioni interne sull'andamento economico-finanziario dell'azienda);
- Non si registrano pressioni da parte degli organi direttivi per il conseguimento degli obiettivi;
- Le condizioni economiche e finanziarie aziendali sono positive;
- L'azienda gode di buona competitività aziendale nel mercato di riferimento.

## **4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

La valutazione dei rischi di commissione dei reati 231 è costituita da una quantificazione oggettiva degli stessi sulla base dei criteri/metodologie di analisi definiti tenendo conto della struttura della Società e dei vari elementi sopra esposti. In particolare, il rischio di commissione di un reato (R) viene quantificato attribuendo dei punteggi alle variabili probabilità (P) e gravità (G) di accadimento. In particolare, il valore di detto rischio è dato dal prodotto di dette variabili e determina (nel caso in cui il rischio non sia ritenuto accettabile) le azioni che è necessario intraprendere ( $R = P \times G$ )

Come già anticipato, nella valutazione del rischio di commissione di reati 231, sono esclusi i reati elencati nel precedente punto "F" in quanto ritenuti non significativi.

I risultati di detta valutazione (di cui la mappatura dei rischi costituisce parte integrante) sono riportati nel presente documento dando evidenza della relativa criticità.

Nell'attribuzione dei "pesi", per ragioni di opportunità, si è ritenuto di dover dare maggior rilevanza alla probabilità di accadimento di un reato piuttosto che alla gravità della sanzione.

### Probabilità

La valutazione delle probabilità di commissione del reato è stata suddivisa nei seguenti aspetti:

- A) **Indagine storica:** reato già accaduto in modo più o meno ricorrente all'interno del settore o dell'azienda;
- B) **Analisi degli esempi di commissione del reato:** valutazione del livello di possibile commissione del reato in base al numero e alla tipologia di esempi e tenuto conto della possibilità che le singole attività (dato anche il clima aziendale e la frequenza con cui vengono effettuate in azienda) sfocino nel reato.

Il valore della variabile "Probabilità" è dato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai due aspetti sopra indicati, con riferimento alla seguente tabella:

Aspetto	Elementi di valutazione	Punteggio
A	Reato possibile nel settore ma di cui non si hanno notizie di commissione	1
	Reato accaduto nel settore	4
	Reato accaduto in azienda	8
B	Dagli esempi di commissione del reato si rileva che la possibilità di essere commesso è bassa.	1
	Dagli esempi di commissione del reato si rileva che la possibilità di essere commesso è discreta.	4
	Dagli esempi di commissione del reato si rileva che la possibilità di essere commesso è elevata.	8

### Gravità

La gravità è la valutazione del danno derivante all'azienda nel caso di accadimento del fatto (reato), in termini di sanzioni amministrative per l'ente e danno di immagine. La valutazione della gravità di commissione del reato è legata alla presenza dei seguenti danni per l'azienda:

- A) Ammontare (numero quote) **sanzioni pecuniarie**.
- B) Presenza di **sanzioni interdittive** (D.Lgs. 231/01 – art. 9 comma 2 lettere a), b), c), d) ed e).

Il valore della variabile "Gravità" è dato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai tre aspetti sopra indicati, con riferimento alla seguente tabella:

Aspetto	Elementi di valutazione	Punteggio
A	Sanzione pecuniaria di bassa rilevanza (100-300 quote)	1
	Sanzione pecuniaria di media rilevanza (301-600 quote)	2
	Sanzione pecuniaria rilevante (oltre 600 quote)	3
B	Assenza di sanzioni interdittive	1
	Sanzioni interdittive minori (lettere b, d, e)	2

Interdizione all'esercizio dell'attività (sanzione interdittiva lettera a)	3
--	---

N.B.: Laddove per la probabilità o per la gravità di un aspetto, ci sia concomitanza di più elementi di valutazione (ad es. sanzioni interdittive previste: tutte le lettere del comma 2 – art. 9 - D. Lgs. 231/2001) dovrà essere considerato l'elemento di valutazione con il punteggio più alto (nell'esempio: punteggio 3 – sanzioni interdittive lettera "a").

### Azioni da intraprendere

Il rischio considerato in detta tabella è il c.d. "rischio base", inteso come indice di rischio grezzo, valutato a prescindere dai sistemi di controllo interno (organizzazione, competenze, controlli operativi, ecc.) e dagli strumenti di gestione che sono stati già istituiti e introdotti per ridurre le probabilità di accadimento e/o il relativo impatto.

Al fine della valutazione dell'accettabilità del rischio e della definizione delle azioni da intraprendere, è stato considerato il c.d. rischio residuo, valutato moltiplicando il rischio base per i fattori correttivi/aggravanti di cui alla seguente tabella:

	Fattore Correttivo
Assenza di procedure/sistemi di controllo	1
Presenza di procedure/sistemi di controllo	0,5

Un rischio è ritenuto accettabile quando il costo del controllo dedicato è inferiore al danno che deriva dal reato connesso e, comunque, il rischio residuo raggiunge un livello per cui il reato può essere commesso solo con l'elusione fraudolenta del Modello.

Nella seguente tabella è riportata la correlazione tra i livelli di rischio residuo possibili, e la necessità di misure di contenimento da definire in occasione dell'implementazione del Modello.

Livelli di rischio	Azioni (minime) di contenimento da intraprendere
24 > R (Elevato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione procedure di prevenzione contenenti più di un sistema di controllo sulle attività a rischio di reato.</li> <li>- Definizione di specifiche prescrizioni in un codice etico aziendale</li> </ul>
6 < R ≤ 24 (Sostanziale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione procedure di prevenzione contenenti almeno un sistema di controllo sulle attività a rischio di reato.</li> <li>- Definizione di specifiche prescrizioni in un codice etico aziendale</li> </ul>
1 < R ≤ 6 (Moderato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di specifiche prescrizioni in un codice etico aziendale</li> </ul>
0,5 ≤ R ≤ 1 (Accettabile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono necessarie azioni di contenimento ulteriori rispetto a quelle in essere</li> </ul>



## 5. PROCESSI/ATTIVITÀ DA SOTTOPORRE AD ANALISI

Tenuto conto delle informazioni contenute nel presente documento, nella sezione dedicata alla “Mappatura dei Processi”, la Direzione ha ritenuto di sottoporli tutti ad analisi dei rischi 231 tenuto conto delle attività afferenti i processi medesimi. A tal fine, nella seguente “Tabella A”, si riportano le attività relative a ciascun processo aziendale.

**Tabella A**

PROCESSO	ATTIVITÀ
Amministrazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incasso fatture</li> <li>• Emissione fatture</li> <li>• Gestione licenze software</li> <li>• Gestione cassa</li> <li>• Gestione accertamenti amministrativi e relativi provvedimenti</li> <li>• Pagamento fatture o documenti similari</li> <li>• Ricezione fatture o documenti similari</li> <li>• Gestione ispezioni salute e sicurezza</li> <li>• Direzione generale aziendale</li> <li>• Gestione accertamenti contabili e relativi provvedimenti</li> <li>• Registrazioni Contabili</li> <li>• Ricezione fatture fornitori</li> <li>• Redazione Bilancio</li> </ul>
Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione ordini di acquisto</li> <li>• Qualifica fornitori</li> </ul>
Commerciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I clienti vengono acquisiti direttamente oppure tramite contratti di agenzia o procacciatori d'affari.</li> </ul>
Erogazione del servizio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esecuzione dei servizi contrattuali</li> <li>• Gestione adempimenti salute e sicurezza</li> </ul>
Gestione del Personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione registri/documenti/dati cartacei e/o telematici agli Istituti previdenziali ed assicurativi</li> <li>• Selezione del personale</li> <li>• Richiesta finanziamenti/fondi/contributi pubblici o comunitari per attività di formazione, qualificazione e riqualificazione del personale</li> <li>• Gestione adempimenti salute e sicurezza</li> </ul>
Tutti i processi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione strumenti informatici e telematici</li> </ul>

## **6. ANALISI DEI RISCHI RELATIVA AI REATI SIGNIFICATIVI**

In base ai criteri di analisi definiti e tenuto conto dei processi/attività sopra definiti, si procede di seguito ad effettuare l'analisi dei rischi di commissione di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

Per ognuno dei reati ritenuti significativi (rif. precedente punto "D"), si provvederà di seguito ad analizzare le possibili modalità di commissione in relazione alle attività aziendali di cui alla precedente "Tabella A".

### **a) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)**

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con la P.A. le aree a rischio, sono le seguenti:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari, anche in associazione con un *Partner* (es.: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.). Rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche l'espletamento della commessa ed i rapporti con eventuali subappaltatori ai quali è fatto obbligo di produrre tutta la documentazione antimafia, con le modalità previste dal Codice Antimafia approvato dal CdA. Suddetta documentazione potrà essere richiesta in ogni momento dall'Ente appaltante.
- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, autorizzazioni ambientali, ecc.); la presente area a rischio presenta elementi di particolare attenzione laddove le autorizzazioni siano strettamente funzionali all'espletamento delle attività principali (nello specifico autotrasporti);
- la gestione dei rapporti con enti pubblici o incaricati di pubblico servizio per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
- la partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione (ad es. ASL, ARPA, Agenzia dell'Entrate, Forze dell'Ordine);
- la gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia e all'estero.

Sono altresì state individuate le seguenti attività da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- assunzione, gestione, formazione e incentivazione del personale;

- gestione degli omaggi, delle spese di rappresentanza, delle sponsorizzazioni e delle iniziative sociali;
- assegnazione degli incarichi di consulenza;
- selezione dei fornitori e dei *partners* e gestione dei relativi rapporti;
- gestione dei flussi finanziari.

PROCESSO	ATTIVITÀ	ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO
Approvv.ti		<p>Il caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, l'azienda fornisce alla PA informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.</p> <p>Nella predisposizione di documenti o dati per la richiesta di contributi pubblici, l'azienda fornisce alla PA informazioni non veritiere al fine di ottenere detti contributi.</p> <p>Corresponsione, anche mediante interposizione di soggetti terzi, di denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico per aggiudicarsi una gara, concludere un accordo/convenzione con la Pubblica Amministrazione e/o ottenere ad esempio un contributo, finanziamento, autorizzazione o evitare un provvedimento sanzionatorio.</p> <p>Un dirigente dell'azienda offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività.</p>

**Considerazioni:** In considerazione della realtà aziendale e dell'attività che PIGLIACELLI svolge rende necessario considerare significativi detti reati la cui possibilità di commissione è da ritenersi “**elevata**”. Alle successive valutazioni è stato applicato un fattore demoltiplicativo di 0,5 in virtù dell'esistenza già verificata di sistemi di controllo introdotti per limitare la possibilità di commissione di reati.

<p><b>= Valutazione del rischio di reato =</b></p> <p><b>PROBABILITÀ:</b>                      Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 4                      Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): elevata = Punteggio 8  <b>Valore Probabilità: 4x8 = 32</b></p> <p><b>GRAVITÀ:</b>                      Sanzioni pecuniarie: Rilevanti = Punteggio 3                      Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 3  <b>Valore Gravità: 3x3 = 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALORE RISCHIO BASE: 32x9 = 288</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALORE RISCHIO RESIDUO: 288 X 0,5 = 144</b></p>
---

## b) Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali

L'art. 24 - *ter* del Decreto e l'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

### Fattispecie rilevanti:

**Delitti di criminalità organizzata** – artt. 416 – 416 *bis* e 416 *ter* del c.p..

La possibilità di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali (in particolare, di quelle di tipo mafioso), anche tramite contatti con i *partners* aziendali, rende necessaria una valutazione dei rischi legata alla commissione delle fattispecie di reato di cui ai sopra citati articoli che riguardano i reati di: associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso. Detti reati sono legati sia a situazioni di settore di cui si ha notizia, sia ad aspetti territoriali legati alla possibile presenza di dette organizzazioni nelle aree in cui la nostra azienda opera.

Nella seguente tabella, sono riportati gli esempi di possibile commissione di tali reati in azienda.

PROCESSO	ATTIVITÀ	ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO
Approvv.ti	Qualifica fornitori	E' il caso in cui l'Ufficio Acquisti (o altra funzione aziendale delegata a effettuare ordini a fornitori) su indicazione dell'Organo Amministrativo (o su propria iniziativa), utilizza fornitori/consulenti legati a organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) con conseguenti infiltrazioni o contatti con esse nell'ambito dell'attività ivi compresi casi di promesse di voti di tipo politico-mafioso. Quanto sopra in cambio di denaro o altra utilità o per mera affiliazione.
Commerciale	Sottoscrizione contratti, proroghe contrattuali, modifiche ai contratti	E' il caso in cui l'Organo Amministrativo o altre funzioni che, per acquisire nuovi contratti o sottoscrivere proroghe/modifiche contrattuali, si avvale del sostegno di organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) direttamente o tramite <i>partners</i> commerciali. Quanto sopra, anche offrendo come contropartita promesse elettorali di tipo politico-mafioso.
Gestione del personale	Selezione del personale	E' il caso in cui l'Organo Amministrativo a causa di contatti con organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) o di relative infiltrazioni, da disposizioni all'Ufficio Personale per assumere determinate persone. E' inoltre il caso dell'Organo Amministrativo che da disposizioni affinché il personale aziendale dia il suo supporto a fronte di promesse elettorali aziendali di tipo politico-mafioso.

**Considerazioni:** In considerazione della realtà aziendale, di aspetti territoriali, nonché di notizie raccolte sui *partners* con cui opera, non si rileva la possibilità di contatti con associazioni a delinquere e, in particolare, con associazioni a delinquere di tipo mafioso.

La presenza di infiltrazioni nel settore rende necessario considerare significativi detti reati la cui possibilità di commissione è da ritenersi “**elevata**”. Alle successive valutazioni è stato applicato un fattore demoltiplicativo di 0,5 in virtù dell'esistenza già verificata di sistemi di controllo introdotti per limitare la possibilità di commissione di reati.

= Valutazione del rischio di reato =

**PROBABILITÀ:**

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 4

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): elevata = Punteggio 8

Valore Probabilità:  $4 \times 8 = 32$

**GRAVITÀ:**

Sanzioni pecuniarie: Rilevanti = Punteggio 3

Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 3

Valore Gravità:  $3 \times 3 = 6$

**VALORE RISCHIO BASE:  $32 \times 6 = 192$**

**VALORE RISCHIO RESIDUO:  $192 \times 0,5 = 96$**

Nella tabella che segue sono riportati gli esempi di possibile commissione del reato di “corruzione tra privati” di cui all’art. 2635 c. 3 del c.c. e di “istigazione alla corruzione tra privati” di cui all’art. 2635-bis c. 1 del c.c... Si precisa che, nella definizione di “funzionari”, sono compresi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altre utilità non dovute, o ne accettano la promessa.

PROCESSO	ATTIVITÀ	ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO
Erogazione del servizio	Esecuzione Servizi contrattuali	E’ il caso in cui, l’Ufficio Tecnico, direttamente o su disposizione dell’Organo Amministrativo, corrompe o tenta di corrompere, mediante offerta/promessa di denaro o altra utilità non dovuta (anche tramite interposta persona) funzionari di società o enti privati al fine di attestare l’esecuzione di servizi ordinari/straordinari di fatto non effettuati o effettuati in misura minore rispetto a quella dichiarata. E’ altresì il caso in cui la richiesta di denaro o altra utilità non dovuta provenga direttamente da detti funzionari.
	Affidamento lavori in subappalto	È il caso in cui l’Ufficio Tecnico, direttamente e su disposizione dell’Organo Amministrativo, offre/promette a funzionari di società o enti privati (o riceva di questi relativa richiesta o sollecito) denaro o altra utilità non dovuti per acconsentire all’affidamento del servizio in subappalto ove vietato contrattualmente.
Gestione del personale	Selezione del personale	E’ il caso in cui l’Ufficio del Personale, su propria iniziativa o su disposizione dell’Organo Amministrativo, assume personale (compresi lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato) quale utilità richiesta o offerta/promessa a funzionari di società o enti privati nell’ambito dei reati di corruzione o istigazione alla corruzione.
	Retribuzione del personale	È il caso in cui l’Ufficio del Personale, su propria iniziativa o su disposizione dell’Organo Amministrativo, provvede a retribuire in azienda (in misura superiore a quella spettante e/o a fronte di lavoro di fatto non erogato) persone legate a funzionari di società o enti privati, quale utilità richiesta o offerta/promessa nell’ambito dei reati di corruzione o istigazione alla corruzione. È altresì il caso in cui sono assunte e retribuite in azienda persone compiacenti, che non effettuano attività lavorativa, con lo scopo di utilizzare la relativa retribuzione per la creazione di “fondi neri” da impiegare per i reati di corruzione/istigazione alla corruzione.

Amministrazione aziendale	Emissione fatture	E’ il caso in cui l’Organo Amministrativo aziendale da disposizioni all’Ufficio Amministrativo per fatturare servizi non effettuati o effettuati in misura minore a quella effettiva a seguito reati di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati.
	Gestione cassa	E’ il caso in cui l’Ufficio Amministrativo (su propria iniziativa o su richiesta dell’Organo Amministrativo), tramite la gestione dei movimenti di cassa, favorisca la creazione di “fondi neri” da utilizzare per la commissione delle fattispecie di reato in questione.
	Pagamento fatture o documenti similari	E’ il caso in cui l’Ufficio Amministrativo (su propria iniziativa o su richiesta dell’Organo Amministrativo) – d’intesa con il creditore – simula il pagamento di fatture o documenti similari (di fatto non effettuato), al fine di creare “fondi neri” da

		impiegare per le fattispecie di reato in questione.
Approvv.ti	Qualifica fornitori	È il caso in cui l'Ufficio acquisti (o altra funzione aziendale delegata ad effettuare ordini a fornitori), su indicazione dell'Organo Amministrativo (o su propria iniziativa), utilizza fornitori/consulenti legati a funzionari di società o enti privati quale partita di scambio nell'ambito dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.
Commerciale	Gestione offerte/preventivi di spesa e relativi rapporti contrattuali in ambito privato	È il caso in cui l'Organo Amministrativo (o un dirigente di un partner commerciale per ottenere in ambito privato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assegnazione di un contratto</li> <li>• la proroga di un contratto in scadenza,</li> <li>• l'estensione tecnico-economica/modifica di un contratto in essere,</li> </ul> offre/promette denaro o altra utilità non dovuta a funzionari di società o enti privati o riceve relativa richiesta/sollecito da parte dei funzionari stessi.

**Considerazioni:** Per il reato di corruzione tra privati, per quanto applicabile, valgono le medesime considerazioni rilevate per la corruzione commessa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso si tratta di reato prevalentemente legato all'acquisizione e gestione rapporti commerciali. Il reato viene inoltre considerato sia laddove l'iniziativa parta dal Cliente (corruzione tra privati), sia laddove provenga da personale aziendale (istigazione alla corruzione tra privati). Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi esempi in base ai quali il reato può essere commesse, si ritiene comunque prudenziale considerare **“elevata”** la commissione dei reati in questione.

**c) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'art. 25 - *septies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Fattispecie rilevanti:

artt. 589 – 590 – art. 316 bis – 316 ter – 640 bis del c.p..

Laddove non vengano adottate le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono verificarsi infortuni che possono comportare il decesso o lesioni gravi/gravissime di uno o più lavoratori o casi di malattie professionali, determinando le suddette fattispecie di reato.

Nel settore non ci sono mai stati casi di infortuni sul lavoro che hanno comportato il decesso del dipendente, né casi di lesioni gravi/gravissime ai lavoratori dovute a colpe aziendali (es.: mancata fornitura DPI, mancata vigilanza dell'azienda, mancata formazione/ informazione del dipendente sui rischi nei luoghi di lavoro, errata/mancata valutazione di detti rischi, mancata adozione delle misure di prevenzione infortuni e, in generale, mancato rispetto delle normative cogenti in materia di igiene e salute sul lavoro.

PROCESSO	ATTIVITÀ	ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO
Gestione del Personale	Gestione adempimenti Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	È il caso in cui il datore di lavoro (direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione o altre funzioni delegate) non adempia alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ciò sia causa di morte/lesioni gravi o gravissime (es.: errata/mancata valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; omessa formazione/informazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; mancata fornitura dei previsti Dispositivi di Protezione Individuale; nella mancata vigilanza sul rispetto delle prescrizioni previste in materia di salute e sicurezza; mancato rispetto – in generale - di tutte le prescrizioni previste dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

**Considerazioni:** Il rispetto delle numerose prescrizioni cogenti in materia di salute e sicurezza, comporta difficoltà organizzative e costi che spingono molto spesso le aziende a disattendere il disposto normativo. Si ritiene prudente ritenere che la possibilità di incorrere nella fattispecie di reato sia “discreta”.

AUTOTRASOPRTI PIGLIACELLI S.P.A. adotta un rigido Sistema di Gestione per il controllo di tutti i processi legati alla tutela dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, volto a promuovere processi produttivi in un'ottica di un continuo miglioramento della qualità offerta e del benessere garantito ai propri dipendenti.

**= Valutazione del rischio di reato =**

**PROBABILITÀ:**

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 4

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Discreta = Punteggio 4

**Valore Probabilità:  $4 \times 4 = 16$**

**GRAVITÀ:**

Sanzioni pecuniarie: Rilevanti = Punteggio 2 Sanzioni interdittive: Tutte =

Punteggio 3 **Valore Gravità:  $2 \times 3 = 9$**

**VALORE RISCHIO BASE:  $16 \times 9 = 144$**

**VALORE RISCHIO RESIDUO:  $144 \times 0,5 = 72$**



#### **d) Reati transnazionali**

L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016

La responsabilità degli enti per i reati transnazionali vede intrecciarsi due problematiche: la disciplina della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, da un lato, e le disposizioni in tema di reato transnazionale ai sensi della legge 146/2006, dall'altro. Il referente normativo in questione è l'art. 10 legge 146/2006, il quale dispone la responsabilità dei soggetti collettivi per una serie di reati qualora se ne riconosca una natura transnazionale. Le fattispecie criminose di cui all'art. 10 sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria, ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme di parte speciale richiamate con i requisiti di transnazionalità previsti dall'art. 3 della legge di ratifica. Tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990). Occorre tuttavia osservare che molti degli aspetti più controversi dipendono dalla complessità e dall'oscurità degli istituti di base (la citata legge 146/2006 e il d.lgs. 231/01), che presentano ancora oggi moltissimi nodi irrisolti.

#### **Fattispecie rilevanti:**

artt. 416 – 416 bis – 377 bis – 378 del c.p. – 291 quater del DPR 43/73 – art. 74 del DPR 309/90 – art. 12 D. Lgs. 286/98.

Presupposto fondamentale per la configurazione di un reato transnazionale è che sussista uno dei seguenti requisiti:

- il reato sia commesso in più di uno Stato
- il reato sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- il reato sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ciò premesso, in considerazione dei rapporti che AUTO'TRASORTI PIGLIACELLI S.P.A. ha con alcune società aventi sede al di fuori dello Stato italiano ed in relazione all'attività svolta non si esclude che possano configurarsi le fattispecie di reato di cui ai sopraccitati articoli.

**e) Reati ambientali**

L'art. 25-*undecies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Fattispecie rilevanti:

**Abbandono di rifiuti** – art. 192 del D.Lgs. 152/06 / **Reati ambientali** – artt. 137 c. 11 – 256 c. 1, 4 e 5 del D.lgs. 152/06. Art. 452 – *bis* e *octies* del c.p.

I reati di abbandono rifiuti di all'art. 192 del D.Lgs. 152/06, sono reconsiderati all'interno dei reati ambientali di cui all'art. 25 - *undecies* del D.Lgs. 231/01 (introdotto dal D.lgs. 121/11) con estensione ad ulteriori fattispecie di reato. Di seguito sono riportati gli esempi di commissione di reato applicabili alla nostra azienda e ritenuti significativi ai fini della presente analisi, tenuto conto dell'abrogazione delle disposizioni di legge relative al SISTRI (rif. D.L. n. 135/18 convertito con Legge n. 12/19).

PROCESSO	ATTIVITÀ	ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO
Erogazione del Servizio	Esecuzione dei servizi contrattuali e gestione rifiuti di sede	<p>È il caso in cui, nell'ambito del personale di sede e/o di fabbrica direttamente o su disposizione dell'Organo Amministrativo, i rifiuti prodotti/movimentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano abbandonati</li> <li>• siano stoccati in depositi incontrollati (sul suolo e/o nel suolo)</li> <li>• siano immessi sul suolo, negli strati superficiali del suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee</li> <li>• siano miscelati tra loro (rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi)</li> </ul>
Erogazione del Servizio/Amministrazione	Esecuzione dei servizi contrattuali: gestione rifiuti di cantiere	<p>È il caso in cui, nell'ambito dei servizi erogati, il Committente affidi alla nostra azienda il servizio di intermediazione di rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) e lo stesso, su iniziativa dell'Ufficio Tecnico e/o su disposizione dell'Organo Amministrativo, venga effettuato senza la prevista autorizzazione (iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di rifiuti o con carenze nei requisiti/condizioni richiesti dalla legge per l'iscrizione.</p>

Erogazione del Servizio/Amministrazione	Gestione rifiuti aziendali	<p>È il caso in cui l'azienda effettua lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi ed il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi o di eventuali rifiuti speciali pericolosi e, durante il trasporto, su iniziativa dell' Ufficio Tecnico/Amministrativo o su disposizione della Direzione Amministrativo, venga effettuata – per quanto applicabile - una o più delle seguenti violazioni di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vengono trasportati rifiuti in conto proprio senza relativa specifica iscrizione all'Albo Nazionale di Gestione Rifiuti;</li> <li>• l'iscrizione all'Albo Nazionale di Gestione di Rifiuti in conto proprio, venga ottenuta con carenze nei requisiti di legge;</li> <li>• lo smaltimento ed il trasporto venga affidato a ditte non abilitate a tale tipo di rifiuti;</li> <li>• smaltimento rifiuti senza gestione del registro di carico e scarico e relativo MUD dove previsto.</li> </ul>
---	----------------------------	--

<p><b>Commerciale</b></p>	<p><b>Esperimento gare e sottoscrizione di contratti / proroghe contrattuali / modifiche ai contratti</b></p>	<p>E' il caso della Organo Amministrativo che, per acquisire nuovi contratti o sottoscrivere proroghe/modifiche contrattuali, si avvale del sostegno di organizzazioni criminali (es.: di tipo mafioso) direttamente o tramite <i>partners</i> commerciali. Quanto sopra, anche offrendo come contropartita promesse elettorali di tipo politico-mafioso.</p> <p>In particolare si configura la fattispecie di reato relativo all'art. 452-octies quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti Titolo VI-bis del codice penale intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.</p>
---------------------------	---	--

**Considerazioni:** Tenuto conto che AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., oltre a produrre quantità minime di rifiuti propri, è tenuta per legge a movimentare tutti i rifiuti relativi alle attività da questa effettuate e per lo svolgimento di tale attività si avvale di *partners* commerciali affidatari dei servizi, i quali saranno tenuti a vigilare e controllare a che i rifiuti vengano catalogati e pertanto smaltiti in modalità corretta.

**Procedimenti di smaltimento rifiuti:**

1-CLASSIFICAZIONE CATEGORIA RIFIUTI:

- I rifiuti vengono catalogati e codificati (in base alla natura del rifiuto)
- I rifiuti prodotti vengono messi in depositi temporanei secondo normativa (devono essere aree attrezzate ben segnalate con cartellonistica e protette da eventuali sversamenti in base alla natura del rifiuto)

2. OBBLIGO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- Obbligo di annotazione su un registro di carico/scarico del rifiuto prodotto, il registro è istituito tramite vidimazione alla CCA e deve essere presente per ogni sede operativa.
- la registrazione deve essere fatta entro 10 giorni dal momento in cui il rifiuto viene prodotto e accantonato nei depositi temporanei.

3. SMALTIMENTO/RIUTILIZZATORE

- La richiesta di ritiro viene fatta allo smaltitore/riutilizzare scegliendo in base alla natura del rifiuto:  
 Smaltitori/Riutilizzatori di rifiuti solidi:.....  
 Smaltitori/Riutilizzatori di rifiuti liquidi: .....
- Il ritiro avviene con la compilazione del Formulario (Formulario di identificazione del Trasporto Rifiuti Speciali)
- Il Trasportatore può non essere direttamente lo smaltitore/riutilizzatore ma un'azienda esterna che effettua il servizio ma solo dopo che ha concordato con la Destinazione (smaltitore/riutilizzatore) il rifiuto (tramite codifica o classificazione) da portare a destinazione.
- Vengono create 4 copie del Formulario:

- 1 rimane al produttore del rifiuto
  - 1 viene utilizzata dal trasportatore
  - 1 viene lasciata allo smaltitore/riutilizzatore
  - 1 viene controfirmata e timbrata dallo smaltitore/riutilizzatore e riportata al produttore come attestazione di avvenuto scarico.
  - viene annotato lo Scarico nel registro di carico/scarico insieme alla copia del Formulario firmata e timbrata dallo smaltitore/riutilizzatore di avvenuto scarico.
  - la responsabilità di verificare che tutte le autorizzazioni siano conformi del trasportatore e dell'impianto di destinazione sono a carico del Produttore.
  - il Produttore rimane responsabile fino alla destinazione del prodotto.
- 
- entro il mese di Aprile deve essere fatta la dichiarazione Annuale (relativa all'anno precedente) dove sono riportate tutte le movimentazioni di Carico e Scarico con le appropriate destinazioni (smaltitore/riutilizzatore)

#### 4-CADENZA PER LO SCARICO DEI RIFIUTI:

SOTTO 30 METRI CUBI DI RIFIUTO (per categoria) 1 volta l'anno

SOPRA 30 METRI CUBI DI RIFIUTO (per categoria) ogni 3 mesi, oppure a volume raggiunto.

Una considerazione particolare va fatta quanto riguarda la possibilità che, tramite organizzazioni di tipo mafioso, vengano commessi i delitti di cui all'art. 452-*octies* del c.p. relativi all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; si tratta infatti di aspetti legati ad attività commerciali che – ove presenti – avrebbero portata limitata e comunque tale da rendere poco probabile la commissione di violazioni di legge specialmente se perpetrate con la partecipazione di organizzazioni malavitose di tipo mafioso.

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, è possibile considerare “**elevata**” la possibilità di commissione dei reati in questione. Alle successive valutazioni è stato applicato un fattore demoltiplicativo di 0,5 in virtù dell'esistenza già verificata di sistemi di controllo introdotti per limitare la possibilità di commissione di reati.

Il fattore demoltiplicativo viene mantenuto perché le procedure messe in atto per prevenire i reati sono le stesse già presenti in azienda che finora sono ritenute efficaci.

<b>= Valutazione del rischio di reato =</b>
<b>PROBABILITÀ:</b>
Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 8
Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Elevata = Punteggio 4
<b>Valore Probabilità: 4x8 = 32</b>
<b>GRAVITÀ:</b>
Sanzioni pecuniarie: Di bassa rilevanza = Punteggio 3
Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 3
<b>Valore Gravità: 3x3 = 9</b>
<b>VALORE RISCHIO BASE: 32 X 9 = 288</b>
<b>VALORE RISCHIO RESIDUO: 288 X 0,5 = 144</b>

Ulteriori prescrizioni di legge, in relazione ai diversi aspetti oggetto di possibile reato ambientale sono invece riportate nella tabella di seguito indicata insieme alle motivazioni in base alle quali gli stessi sono stati considerati non significativi in modo rilevante ai fini della presente analisi. e art. 727-bis del c.p. – art. 733-bis del c.p.; artt. 137 c. 2, 3, 5 e 13 – 256 c. 3 e 6 (primo periodo) – 257 c. 1 e 2, 258 c. 4 – 259 c. 1 – 260 c. 1 e 2 – 260-bis c. 6 e 7 (terzo periodo) – 279 c. 5 del D.Lgs. 152/06; artt. 1 c. 1 e 2 – 2 c. 1 e 2 – 3-bis c. 1 – 6 c. 4 del D.Lgs. 150/92; art. 8 c. 1 e 2 – art. 9 c. 1 e 2 del D.Lgs. 202/07; art. 3 c. 6 della Legge 549/93. Artt. 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*sexies*.

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO DEL REATO	CAUSA DI NON SIGNIFICATIVITÀ
727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di avere a che fare con specie animali o vegetali selvatiche protette.
733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Data la dislocazione e la tipologia delle attività aziendali, non vi è possibilità di distruggere o deteriorare l'habitat di siti protetti.
D.Lgs. 152/06 - Art. 137 – c. 2 - 3 – 5 del D.Lgs.	Scarico di acque reflue industriali	L'azienda non effettua scarichi di acque reflue industriali.
D.Lgs. 152/06 - Art. 137 – c. 13	Scarico di sostanze vietate nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili	Le attività aziendali non prevedono l'uso di navi o aeromobili.
D.Lgs. 152/06 - Art. 256 – c. 6 (primo periodo)	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi	La nostra azienda non produce rifiuti sanitari pericolosi. Pur esistendo la possibilità che presso cantiere possano essere "movimentati" rifiuti sanitari pericolosi, in tal caso la gestione degli stessi e del relativo deposito temporaneo è esclusiva responsabilità del cliente produttore.
D.Lgs. 152/06 - Art. 256 – c. 3	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	Data la tipologia di attività aziendali ed il quantitativo/tipologia di rifiuti prodotti/gestiti, non vi è una concreta possibilità che possano essere realizzate o gestite discariche non autorizzate.
D.Lgs. 152/06 - Art. 257 – c. 1 e 2	Bonifica dei siti	La produzione/gestione dei rifiuti aziendali, per quantità e tipologia, non

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO DEL REATO	CAUSA DI NON SIGNIFICATIVITÀ
		può essere causa di reati di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Ciò premesso, non possono essere conseguentemente disattese le relative disposizioni di legge relative alla bonifica dei siti inquinati.
D.Lgs. 152/06 - Art. 258 – c. 4 (secondo periodo)	Certificato di analisi dei rifiuti	I rifiuti prodotti dall'azienda presso sede e /o fabbrica, non necessitano di certificato di analisi rifiuti ai fini della relativa corretta classificazione.
D.Lgs. 152/06 - Art. 259 – c. 1	Spedizione di rifiuti	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di casi di spedizioni di rifiuti verso paesi esteri.
D.Lgs. 152/06 - Art. 260 – c. 1 e 2	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Data la tipologia di attività aziendali ed il quantitativo/tipologia di rifiuti prodotti/gestiti, non vi è una concreta possibilità che possano essere effettuati traffici illeciti di rifiuti ad alta radioattività e/o di gestione di abusiva (ossia senza le necessarie iscrizioni/autorizzazioni) di ingenti quantitativi di rifiuti.
D.Lgs. 152/06 - Art. 260 bis - c. 7 (3° periodo)	False indicazioni nel certificato di analisi dei rifiuti	I rifiuti prodotti dall'azienda presso sede e presso cantiere, non necessitano di certificato di analisi rifiuti ai fini della relativa corretta classificazione/gestione.
D.Lgs. 152/06 - Art. 279 – c. 5	Superamento valori limite di emissione e valori limite di qualità dell'aria	Le attività aziendali non prevedono l'esercizio di stabilimenti/impianti con conseguente impossibilità di violazione del disposto normativo del presente comma di legge.
Legge n. 150/92 – Art. 1 – c. 1 – 2 ed Art. 2 c. 1 - 2	Specie animali e vegetali protette	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di avere a che fare con specie animali o vegetali selvatiche protette.
Legge n. 150/92 – Art. 6 – c. 4	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o pericolosi riprodotti in cattività	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di avere a che fare con esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o pericolosi riprodotti in cattività
Legge n. 150/92 – Art. 3- bis – c. 1	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione e altri documenti connessi al commercio delle flora e della fauna selvatiche	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è possibilità di commercio di specie della flora e della fauna selvatiche.
D.Lgs. n. 202/07 – Art. 8 – c. 1 e 2	Inquinamento doloso provocato dalle navi	Le attività aziendali non prevedono l'uso di navi.
D.Lgs. n. 202/07 – Art. 9 – c. 1 e 2	Inquinamento colposo provocato dalle navi	Le attività aziendali non prevedono l'uso di navi.
Legge 549/93 – Art. 3 c. 6	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	L'azienda non utilizza per il raffrescamento dei locali impianti che funzionano con gas R22 o simili.
452-quater del c.p.	Disastro ambientale	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è la possibilità di rendere applicabile la fattispecie di reato definito come disastro ambientale.

452-quinquies del c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	Non applicabile poiché la fattispecie è riferita alla commissione del reato di cui agli artt. 452 <i>bis</i> e 452 <i>quater</i> (in presenza di commissione colposa).
452-sexies del c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Nell'ambito delle attività aziendali non vi è la presenza/gestione di materiali ad alta radioattività.

N.B.: Sono stati eliminati i riferimenti agli articoli del D.Lgs. 152/06 relativi ai reati presupposto legati al SISTRI in quanto attualmente abrogati.

## **f) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **1.La tipologia del reato previsto dal T.U. sull'immigrazione (art.25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001)**

Il reato di cui sopra, punito dal T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, segnatamente dall'art. 22, comma 12 *bis*) è previsto dall'art. 25-*duodecies*, ed è individuato da AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A. nell'ambito dell'attività svolta, come reato di possibile commissione.

La fattispecie sanzionata dall'art. 25-*duodecies* del d.lgs. 231 del 2001 coincide con quella sanzionata dall'art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'impiego di lavoratori stranieri (provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea) con particolare aggravio delle pene nel caso in cui tali lavoratori corrispondano ad un numero superiore a tre, ovvero siano in età non lavorativa, ovvero sottoposti a condizioni di sfruttamento e privi di regolare permesso di soggiorno.

Tra le aree ritenute più specificatamente a rischio:

- amministrativa e commerciale;
- controllo operativo e gestionale
- gestione del personale

Funzioni interessate:

- in materia di lavoro: assunzione e gestione dei contratti di lavori;
- reperimento, controllo e gestione del personale

### **1. REATI COMMESSI CON L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI**

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla selezione, controllo e gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nelle attività svolte da AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A.

PROCESSO	ATTIVITÀ	ESEMPI DI COMMISSIONE DEL REATO
Erogazione del Servizio	Esecuzione dei contratti e gestione e qualificazione del personale	E' il caso in cui il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, non può essere esclusa invocando la buona fede per essersi il datore di lavoro affidato alle assicurazioni fornite dai lavoratori assunti in merito alla regolarità della loro presenza sul territorio italiano

**Considerazioni:** In considerazione della realtà aziendale e dell'attività che la Società svolge la possibilità di commissione è da ritenersi “**discreta**”. Alle successive valutazioni è stato applicato un fattore demoltiplicativo di 0,5 in virtù dell'esistenza già verificata di sistemi di controllo introdotti per limitare la possibilità di commissione di reati.

= Valutazione del rischio di reato =

**PROBABILITÀ:**

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 4

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): discreta = Punteggio 4

**Valore Probabilità: 4x4 = 16**

**GRAVITÀ:**

Sanzioni pecuniarie: Rilevanti = Punteggio 1

Sanzioni interdittive: Tutte = Punteggio 3

**Valore Gravità: 3x1 = 3**

**VALORE RISCHIO BASE: 16x3 = 48**

**VALORE RISCHIO RESIDUO: 48X 0,5 = 24**



## **g) Reati di contrabbando**

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale e con il quale vengono ricomprese al novero del modello 231 alcuni istituti di diritto doganale, si segnalano all’art. 5 le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

### **1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:**

A) All’art.-24:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»

2) al comma 1 dopo le parole: «316 -ter» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;

B) All’articolo-25:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.»;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;

C) All’articolo-25-*Quinquiesdecies*

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis . In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri

e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
- 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis »;
- 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;
- d) dopo l'articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente:

D)Art. 25-*Sexiesdecies*

- 1) In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2) Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocentoquote.
- 3) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e).”

In questa sede ci si occuperà, nello specifico, della modifica contenuta alla lettera d) art. 5, ossia sarà posta all'attenzione del lettore la mutazione subita dal delitto di contrabbando con l'avvento del decreto legislativo mediante il quale viene attuata la normativa PIF.

## 2. Il delitto di contrabbando e il diritto doganale

Al fine di comprendere il modus attraverso il quale è stato modificato il delitto di contrabbando, per meglio coordinarlo alle recenti modifiche riguardanti il d.lgs. 231/2001, è opportuno che vengano delineati alcuni dei principi che sorreggono il diritto doganale. La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuta ai più come Testo Unico Doganale. Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. **dazi doganali**, ossia “*delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone*”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea), come – a titolo meramente esemplificativo – la Cina. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario; mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali. All'art. 34, nel novero dei diritti doganali, si legge il c.d. diritto di confine che si esplica nel rapporto dei dazi di importazione ed esportazione; nei prelievi e le altre imposizioni all'importazione o esportazione già previsti dai regolamenti UE e dalle norme di attuazione; i diritti di monopolio; le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta. Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss si leggono i presupposti che danno origine al **delitto di contrabbando**, intesa come “*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*”. Nello specifico il

delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'articolo sottoposto alla nostra attenzione è stato, però, oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 con il quale una moltitudine di illeciti penali è stata trasformata in illecito amministrativo, di cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292 3 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro. L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l'art. 295 che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando.

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: *a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese*

*insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.*

È ormai scienza comune che proprio l'art. 295 TU Doganale verrà sottoposto ad altra modifica normativa con la quale verrà introdotta una circostanza aggravante speciale al fine di punire i reati di contrabbando con multa e reclusione da 3 a 5 anni nel caso in cui la somma complessiva dei diritti di confine da dare sia uguale o maggiore a 100 mila euro; altra modifica interverrà nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine sia compreso tra 5 mila a 100 mila euro al fine di individuare un trattamento sanzionatorio in grado di adattarsi al superamento della soglia di punibilità in base ai diversi scaglioni doganali.

### **3. Il modello 231 e le recenti modifiche circa il delitto di contrabbando**

Le recenti modifiche introdotte nella GU dello scorso 15 luglio c.a. aggiungono al modello 231 l'**art. 25-sexiesdecies**, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una restitutio ad integrum con contestuale ripristino dello *status quo ante*, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

La *ratio* sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

### **4. Novità in tema *compliance***

A seguito dell'introduzione della normativa PIF plurime saranno le novità che coinvolgeranno gli enti e coloro che sono predisposti a porre in essere un numero limitato di attività. Nello specifico, sarà necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e l'ente. La figura dello spedizioniere doganale è da sempre un punto di svolta per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al punto di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l'esportatore o l'importato

nell'espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci.

Altre modifiche riguarderanno, poi, il combinato disposto tra l'art. 10 l. 146/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per il delitto transnazionale disciplinato ex art. 291 quater TU Doganale – nell'ipotesi in cui si crei una associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati all'estero. Per la costituzione prevista dal reato avente ad oggetto il concorso di persone, si evince che a seguito delle modifiche introdotte ex art. 25-*sexiesdecies* lo stesso reato potrà essere imputato all'ente a prescindere dalla sua connotazione internazionale, con il quale però il sistema sanzionatorio risulterà essere meno gravoso per l'ente.

Per quanto riguarda i rapporti con le dogane la AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI affida tutti i documenti necessari allo spedizioniere il quale avrà cura di gestire lo sdoganamento.

**= Valutazione del rischio di reato =**

***PROBABILITÀ:***

Accadimento: Evento accaduto nel settore = Punteggio 1

Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato): Elevata = Punteggio 1

**Valore Probabilità:  $1 \times 1 = 1$**

***GRAVITÀ:***

Sanzioni pecuniarie: Di media rilevanza = Punteggio 2 Sanzioni interdittive: tutte

Punteggio 3

**Valore Gravità:  $3 \times 1 = 3$**

***VALORE RISCHIO BASE:  $3 \times 1 = 3$***

***VALORE RISCHIO RESIDUO:  $3 \times 0,5 = 1,5$***

## **7. ALTRE TIPOLOGIE DI REATO**

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, tra cui i reati societari, il reato di abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato, i falsi nummari, i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia), i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il reato di xenofobia e razzismo nonché il reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, reati tributari, si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e del Codice Etico. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "Attività Sensibili" potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione di AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., previo concerto con l'Organismo di Vigilanza

